

Codice A1813B

D.D. 5 novembre 2021, n. 3216

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici Autorizzazione in sanatoria realizzazione pista denominata Vallon Cros nell'ambito degli interventi di riposizionamento della seggiovia "Chesal-Selletta" e della sciovia "Selletta" Richiedente: Colomion s.p.a. (P. IVA 00483380010).



ATTO DD 3216/A1813B/2021

DEL 05/11/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici
Autorizzazione in sanatoria realizzazione pista denominata Vallon Cros nell'ambito degli interventi di riposizionamento della seggiovia "Chesal-Selletta" e della sciovia "Selletta"
Richiedente: Colomion s.p.a. (P. IVA 00483380010)

Visti:

- la nota prot. n° 859 in data 30/07/2021, pervenuta in data 02/08/2021, protocollo in ingresso n° 35990/DA1813B, con cui la Unione Montana Valle Susa ha comunicato di avere indetto ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L. n° 241/1990 e secondo quanto previsto dall'art 5 del D.P.G.R. 13/R/2004, una Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona per l'esame della richiesta di autorizzazione in sanatoria presentata dalla società Colomion s.p.a. (P. IVA 00483380010) con sede in Regione Molino, 18 - 10052 Bardonecchia (To), di una pista denominata "Vallon Creos" realizzata in difformità a quanto previsto dal Progetto "Riposizionamento della seggiovia "Chesal-Selletta" al posto della sciovia "Bosco" e della sciovia "Selletta" al posto della sciovia "Vallon Cros", già autorizzato in Conferenza dei Servizi con Determinazione n° 21 in data 18/07/2019, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici distinte al N.C.T. del comune di Bardonecchia, Località Melezet al foglio n° 32, particelle n° 1 e 2;

- il verbale in data 03/11/2021 a firma del Funzionario incaricato, Peterlin Dott. For. Gabriele, della istruttoria tecnica, sotto il profilo della compatibilità dell'intervento con gli aspetti vegetazionali e di conservazione del bosco in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, della richiesta presentata dalla società Colomion s.p.a. di autorizzazione in sanatoria della pista denominata "Vallon Cros" realizzata nell'ambito delle opere di riposizionamento della seggiovia "Chesal-Selletta" al posto della sciovia "Bosco" e della sciovia "Selletta" al posto della sciovia "Vallon Cros" in difformità a quanto precedentemente autorizzato in Conferenza dei Servizi con Determinazione n° 21 in data 18/07/2019;

Considerato che in base alle attività istruttorie svolte risulta che :

- la richiesta di sanatoria concerne una strada o pista realizzata nell'ambito del cantiere previsto per l'intervento di riposizionamento della seggiovia "Chesal-Selletta" al posto della sciovia "Bosco" e della sciovia "Selletta" al posto della sciovia "Vallon Cros, in difformità a quanto precedentemente autorizzato;
- il nuovo tratto di viabilità ha una lunghezza pari a 367 m, una carreggiata di larghezza pari a 3 m., ed una pendenza massima pari al 20 %;
- la superficie interferita è costituita da parati e pascoli montani, ed è priva di copertura arborea o forestale;
- la variante proposta è soggetta ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r. 45/1989;
- l'intervento ricade tra quelli previsti al comma 2 lettera a.2 dell'articolo 63 della L.r. 44/2000 "impianti di risalita a fune e piste per la pratica dello sci, nonché le relative strade di accesso ed opere accessorie, quali impianti di innevamento artificiale" per le quali la funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione ai sensi della L.r. n° 45/1989 compete alla Regione Piemonte;
- le superfici interessate dall'intervento oggetto di sanatoria non ricadono all'interno di Aree Protette, Siti della Rete Natura 2000 o popolamenti da seme;
- il mantenimento della nuova viabilità consente un collegamento più agevole della stazione di monte della nuova sciovia alla viabilità esistente;
- per la realizzazione della pista si è reso necessario effettuare delle opere di scavo e riporto complessivamente pari a 921 m³, con totale compensazione tra scavi e riporti, su una superficie pari a 3.343,70 m²;
- nell'area interessata non si rileva la presenza di elementi aventi caratteristiche di rarità o di pregio sotto il profilo sia vegetazionale che forestale;
- al termine dell'intervento si provvederà a realizzare i necessari interventi di recupero e mitigazione ambientale attraverso idrosemina di idonea vegetazione erbacea su tutta l'area interessata e sulle aree limitrofe;
- l'intervento ha lo scopo di migliorare l'offerta turistica del comprensorio sciistico;
- il richiedente è esonerato dalla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. 45/89 in quanto l'intervento risulta essere stato realizzato con il concorso finanziario della Regione Piemonte secondo quanto previsto dall'Accordo di programma approvato con il D.G.R. n° 36-8021 in data 07/12/2018;
- l'intervento ricade nei casi di esclusione dall'obbligo di rimboschimento o dal versamento del corrispettivo previsti dal comma 4, lettere a e b dell'art. 9 della L.r. n° 45/89 in quanto l'azione di trasformazione è conseguente alla realizzazione di un'opera di interesse pubblico;
- l'intervento non prevede l'eliminazione di piante od altri soggetti arborei costituenti bosco, pertanto non trova applicazione la compensazione prevista dal comma 4 dell'art. 19 della L.r. n° 4/2009.
- dagli elaborati progettuali non emergono elementi ostativi, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali di competenza, al rilascio dell'autorizzazione in sanatoria ex art. 1 della L.r. n. 45/1989 per l'opera realizzata;

Considerato che il Funzionario incaricato ritiene, sulla base delle precedenti considerazioni, che l'opera realizzata, come rappresentata negli elaborati progettuali presentati, possa essere compatibile, esclusivamente dal punto di vista forestale e vegetazionale, con l'assetto idrogeologico dell'area, ed ha espresso parere favorevole esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza forestale e sotto il profilo tecnico, al fine di autorizzare in sanatoria, secondo quanto previsto dall'art. 1 della Legge regionale 9 agosto 1989, n° 45, la pista denominata "Vallon Creos" realizzata dalla società Colomion s.p.a. (P. IVA 00483380010) in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici distinte al N.C.T. del comune di Bardonecchia, Località Melezet al foglio n° 32, particelle n° 1 e 2, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate

e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, senza prescrizioni:

Visto il parere espresso dal Settore Geologico con nota prot. n. 44578/DA1819B in data 27/09/2021, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale, con cui si rileva, ai sensi della L.r. n° 45/1989, che l'intervento realizzato può essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico del versante, e si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, a condizione che vengano integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive e gestionali dell'opera secondo quanto previsto nella documentazione presentata, redatta dall'Ing. Alberto Bettini e dall'Ing. Francesco Belmodo per la parte tecnica, Dott. Geol. Massimo Ceccucci per gli aspetti geologici e nivologici, e Dott. For. Davide Pognant per la parte forestale e di recupero ambientale nel rispetto delle prescrizioni e delle raccomandazioni elencate nel parere allegato, che si intendono qui integralmente richiamate;

Preso atto che con nota prot. n. 50156/DA1819B in data 25/10/2021 il Settore Geologico regionale, esaminati gli elaborati integrativi trasmessi dalla Unione Montana Valle Susa con la nota prot. n° 1185 in data 05/10/2021, ha confermato la validità delle osservazioni e delle prescrizioni contenute nel parere precedentemente espresso con la nota prot. n. 44578/DA1819B in data 27/09/2021;

Preso atto dei pareri favorevoli al rilascio della autorizzazione in sanatoria per la realizzazione degli interventi di modifica e trasformazione sulle superfici meglio individuate negli elaborati cartografici e negli elaborati tecnici allegati alla istanza presentata dalla società Colomion s.p.a. (P. IVA 00483380010) e la loro compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e le opere previste dal punto di vista delle specifiche competenze e sotto il profilo tecnico geologico e forestale;

Verificata la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e le opere realizzate dal punto di vista delle specifiche competenze e sotto il profilo tecnico geologico e forestale e visto l'esito favorevole al rilascio della autorizzazione in sanatoria dell'opera realizzata meglio individuata nella cartografia e negli elaborati tecnici allegati alla domanda di autorizzazione e conservati agli atti;

Ritenuto pertanto di autorizzare in sanatoria la pista denominata "Vallon Cros" realizzata dalla società Colomion s.p.a. (P. IVA 00483380010) nell'ambito delle opere di riposizionamento della seggiovia "Chesal-Selletta" al posto della sciovia "Bosco" e della sciovia "Selletta" al posto della sciovia "Vallon Cros", in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza e negli elaborati integrativi successivamente pervenuti, nel rispetto delle prescrizioni dettate con il parere espresso dal Settore Geologico con nota prot. n. 44578/DA1819B in data 27/09/2021, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale,

per le motivazioni esposte in premessa

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 30 dicembre 192, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- gli artt. 50, 63 e 64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e

compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n° 4/AMD/2012";
- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";
- la D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;
- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;

determina

1) di autorizzare in sanatoria, secondo quanto previsto dall'art. 1 della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici", la realizzazione della pista denominata "Vallon Cros" effettuata dalla società Colomion s.p.a. (P. IVA 00483380010) con sede in Regione Molino, 18 - 10052 Bardonecchia (To) nell'ambito delle opere di riposizionamento della seggiovia "Chesal-Selletta" al posto della sciovia "Bosco" e della sciovia "Selletta" al posto della sciovia "Vallon Cros", in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici distinte al N.C.T. del comune di Bardonecchia, Località Melezet al foglio n° 32, particelle n° 1 e 2, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, agli atti di questo Settore, subordinatamente all'osservanza ed il rispetto delle prescrizioni dettate con il parere espresso dal Settore Geologico con nota prot. n. 44578/DA1819B in data 27/09/2021, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale, che si intendono qui integralmente richiamate;

2) nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore all'opera realizzata. Eventuali varianti, anche di modesta entità, che si dovessero rendere necessarie, dovranno essere oggetto di nuova istanza.

3) Il titolare della autorizzazione:

- a) è obbligato a sistemare tempestivamente tutte le manifestazioni d'instabilità causate dai lavori, dandone immediata comunicazione allo scrivente Settore per le valutazioni di spettanza;
- b) dovrà procedere alla esecuzione degli interventi di inerbimento entro la prima stagione utile, secondo le modalità previste nel progetto di recupero ambientale per una corretta ricostituzione dello strato erbaceo, inizialmente pioniero ed artificiale, cercando di uniformare le aree oggetto di intervento e di cantiere con quelle prative circostanti;
- c) dovrà effettuare, a proprie spese, tutte le cure colturali all'intervento di inerbimento fino all'affermazione della cotica erbosa ed erbacea, anche attraverso ulteriori interventi di idrosemina ripetuti nelle stagioni successive;
- d) è esonerato dalla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. 45/89 secondo quanto previsto dal comma 2 dello stesso articolo in quanto le opere sono realizzate con il concorso finanziario regionale e statale;

4) La presente autorizzazione:

- a) concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento, e non si riferisce agli aspetti connessi alla loro corretta funzionalità, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
- b) è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione;
- c) si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema.
- d) s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del titolare dell'autorizzazione di provvedere al monitoraggio dell'intervento secondo le forme che responsabilmente riterrà più opportune al caso, al fine di verificare nel tempo la bontà dei lavori eseguiti nonché per risolvere qualsiasi situazione inattesa di cedimento o di ruscellamento potenzialmente destabilizzante la pendice.
- e) si intende rilasciata sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi, e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione;

5) Il Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino si riserva la facoltà di :

- a) procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli ;
- b) sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della L.r. n° 45/1989 e dall'art. 36 della L.r. n° 4/2009 in caso di ulteriori difformità con quanto autorizzato;

6) Il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino, al comune di Chiomonte ed al competente Comando Stazione dei

Carabinieri Forestale comunicazione di ultimazione delle opere di mitigazione e recupero ambientale attraverso l'intervento di inerbimento delle superfici interferite, allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente a quanto previsto dal progetto presentato;

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Elio Pulzoni

Allegato



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

paola.magosso@regione.piemonte.it

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

Data (*)

Protocollo (*)

Classificazione 13.160.70/2380/2019C/A1800A

(*) *metadati riportati nella segnatura informatica di protocollo*

A REGIONE PIEMONTE

Settore A1813A Tecnico Regionale

Area Metropolitana di Torino

Riferimento nota Settore Tecnico To prot. n. 37901/A1813A del 11/08/2021. DQ Prat. n. 66590/C

Oggetto: L.R. 45/89, L.R. 74/89, Regolamento 13/R/2004. "Sanatoria pista Vallon Cros realizzata nell'ambito degli interventi di riposizionamento seggiovia "Chesal-Selletta" e sciovia "Selletta" in Comune di Bardonecchia, località Melezet" Richiedente Colomion S.p.a.
Parere istruttorio di competenza su aspetti geologici e nivologici.

La richiesta d'autorizzazione in sanatoria in oggetto riguarda una pista di servizio realizzata per la costruzione della sciovia "Selletta", in loc. Vallon Cros, nel comprensorio sciistico di Melezet.

La pista realizzata si sviluppa tra le quote 2173 m e 2265 m s.l.m., ha una lunghezza pari a m 366, un'ampiezza di 3 m, per un totale di materiale di scavo pari a 460 mc.

Nella relazione geologica prodotta, a firma del Dott. Geol. Massimo Ceccucci, il professionista ha provveduto a descrivere il contesto geomorfologico in cui è stato realizzato l'intervento, che si sviluppa in parte su un'area classificata negli allegati geologici al PRGC come "Frana quiescente"; tale settore è già parzialmente occupato da una pista da sci e l'influenza dell'opera sull'equilibrio idrogeologico del versante in questo settore viene descritta nella relazione geologica come non significativa.



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico*

Sulla base delle indagini condotte dal professionista e di quanto rappresentato nel Sistema Informativo Valanghe (SIVA) il tracciato della pista in oggetto non è esposto al pericolo di valanghe.

In sintesi:

- presa visione della relazione tecnica e della documentazione a corredo dell'istanza di autorizzazione in sanatoria presentata;
- viste le risultanze dello studio geologico e nivologico, contenute nella "Relazione geologico - nivologica" a firma del Dott. Geol. Massimo Ceccucci, nella versione datata Aprile 2021;
- visti gli allegati cartografici del PRGC del Comune di Bardonecchia relativamente al quadro del dissesto, nonché la cartografia tematica del Sistema Informativo Frane in Piemonte (SIFRAP) e del Sistema Informativo Valanghe (SIVA) di ARPA Piemonte, relativamente all'area in oggetto;

si rileva che, ai sensi della L.R.45/89 e della L.R. 74/89, l'intervento realizzato può essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico del versante e si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, a condizione che vengano integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive e gestionali dell'opera, secondo quanto previsto nella documentazione presentata, redatta dal Dott. Ing. Francesco Belmondo e dal Dott. Ing. Alberto Bettini per la parte tecnica, dal Dott. For. Davide Pognant per la parte forestale e di recupero ambientale e dal Dott. Geol. Massimo Ceccucci per gli aspetti geologici e nivologici.

Dovranno altresì essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- al termine dei lavori dovrà essere verificato che i riporti siano stati adeguatamente consolidati e che il sistema di drenaggio delle acque superficiali sia efficace per evitare ruscellamenti concentrati delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso;
- le scarpate realizzate dovranno presentare inclinazione pari o inferiore a 30°, come prescritto nella relazione geologica, e, ove ciò non fosse possibile, dovranno essere progettate e realizzate opere di sostegno con tecniche d'ingegneria naturalistica;



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico*

- si dovrà procedere all'esecuzione di interventi di inerbimento per una corretta ricostituzione dello strato erbaceo; gli effetti dell'intervento di inerbimento e della regimazione idraulica delle acque superficiali dovranno essere documentati con apposita relazione tecnica corredata di documentazione fotografica, da trasmettere al Settore Tecnico – Area Metropolitana di Torino ed al Settore Geologico entro la fine della stagione vegetativa successiva alla conclusione dei lavori.

Si specifica altresì che questo parere, per quanto previsto dall'art 1, comma 3 della L.R. 45/89, concerne la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico dei versanti e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce né agli aspetti connessi con la corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, di esclusiva competenza dei progettisti, del direttore lavori, dell'impresa realizzatrice e del collaudatore dell'opera stessa.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti.

Dott.ssa Paola Magosso

*sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005*

Il Funzionario referente:

Dott. Marco Cordola

Tel. 011-4326659

e-mail: marco.cordola@regione.piemonte.it

*vistato/firmato elettronicamente mediante annotazione
formale nel sistema di gestione informatica dei documenti*